



Linee guida per l'organizzazione e il funzionamento delle Case di accoglienza e dei Centri Antiviolenza

La Regione, al fine di garantire adeguato sostegno e soccorso alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di violenze sessuali, fisiche, psicologiche, di ricatti a sfondo sessuale, in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare, promuove:

- ospitalità temporanea e sostegno alle donne esposte o vittime di violenza sessuale o maltrattamento;
- misure di contrasto della violenza nelle relazioni familiari;
- attività di affiancamento e di consulenza psicologica e sociale, di tutela legale, nell'ambito di percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di violenza;
- aiuti pratici ed immediati per sottrarre le donne a situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena;
- campagne informative.

Per la realizzazione delle finalità indicate, la Regione promuove prioritariamente le *Case di accoglienza* e i *Centri antiviolenza* valorizzando le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite:

- a) le *Case di accoglienza* sono strutture di ospitalità temporanea per le donne e i loro figli che si trovano nella necessità, a causa di violenze o maltrattamenti, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo;
- b) i *Centri antiviolenza*, sono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza.

a) Le Case di accoglienza

Le Case di accoglienza offrono accoglienza e protezione alle donne in situazione di violenza e ai loro figli nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, assicurano un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Pur considerando che le Case di accoglienza sono disciplinate da una legge specifica, esse possono organizzare le loro attività sulla base delle tipologie di strutture sociali previste dal regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali" (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4), e configurarsi, in termini generali, come gruppi di convivenza (art. 5), comunità di pronta accoglienza (art. 6), comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino (art. 7).

Per le condizioni valutate dal Centro antiviolenza di minor gravità possono essere utilizzate le forme di accoglienza previste dal citato art. 6, comma 2.

Possono ricorrere alle Case di accoglienza tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. L'accesso alle Case avviene unicamente per il tramite dei Centri antiviolenza. Le Case assicurano l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa. I servizi sono gratuiti, anche per i cittadini non residenti nel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune in cui è ubicata la struttura e per le donne straniere. Le Case garantiscono l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l'intero arco dell'anno e per un periodo massimo di 120 giorni.

Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata l'autonomia e la libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture delle Case di accoglienza.

Devono essere a conoscenza dell'elenco delle Case di accoglienza operanti in Sardegna e della loro ubicazione soltanto le forze dell'ordine, alle quali le operatrici dovranno rivolgersi, garantendo la massima riservatezza.

Nelle Case di accoglienza sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle donne e dei loro figli;
- ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva di vitto e generi di prima necessità;
- sostegno ed accompagnamento della convivenza e dell'autogestione;
- educazione del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- accompagnamento, anche in rete con altri servizi, ed eventuale sostegno al reddito delle donne e dei loro figli una volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire loro un supporto per il superamento delle eventuali difficoltà;
- interventi di prevenzione, di accesso facilitato e di accompagnamento ai servizi territoriali competenti ed eventuale approccio e costruzione della relazione con la struttura di destinazione;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di isolamento sociale;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- interventi finalizzati al trattamento dell'evento problematico o traumatico;
- protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

Queste strutture sociali devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
- organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato;
- prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- assicurare il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;
- assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- assicurare spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- prevedere un impianto di climatizzazione di aria calda e fredda, garantendo la fornitura di acqua calda in tutti i servizi sanitari presenti nella struttura;
- adottare un regolamento interno di funzionamento che deve individuare, in particolare, norme particolareggiate riguardo al funzionamento e alla organizzazione della vita comunitaria ed alle attività connesse.

Le attività sono basate sul rafforzamento e sullo sviluppo delle capacità di autogestione, attraverso azioni di aiuto, sostegno finalizzate alla responsabilizzazione, alla riattivazione delle relazioni, al recupero delle potenzialità individuali. L'intero percorso ha come obiettivo l'inserimento sociale della donna ospitata. Le madri, ove necessario, sono seguite e guidate nel rapporto con il figlio.

Requisiti minimi strutturali

Le Case di accoglienza devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione; devono essere accessibili da persone con disabilità almeno negli spazi collettivi, in almeno due stanze, un servizio igienico e nei relativi percorsi di collegamento.

Tali strutture devono essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, distinti dagli spazi preposti a garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy (camere da letto, ecc.). Ogni casa di accoglienza deve comprendere:

- zona adibita a cucina e dispensa. Non è consentito per la preparazione dei pasti il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno. È necessario prevedere un'organizzazione in grado di realizzare la più ampia partecipazione possibile alla preparazione dei pasti ed al servizio al tavolo da parte delle ospiti;
- zona pranzo-soggiorno adeguatamente arredata per le esigenze delle ospiti residenti. Tale spazio deve permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali coerentemente con le esigenze della tipologia di ospiti presente. Deve, altresì, essere previsto uno spazio per le attività dei bambini ospitati;
- camere da letto, singole o doppie, con i requisiti di metratura previsti per le civili abitazioni. Qualora le ospiti abbiano con sé figlio/i, dovranno accoglierli nelle proprie stanze da letto;
- servizi igienici, secondo i requisiti stabiliti dalla normativa per le civili abitazioni. E' necessario prevedere servizi igienici, divisi per le ospiti e per le operatrici, in numero adeguato alla ricettività della struttura.

Il numero e la grandezza delle stanze è proporzionale agli ospiti previsti. L'arredamento deve consentire una comoda e sicura fruibilità e deve contribuire a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica.

Deve essere previsto uno spazio riservato per le operatrici residenti, tale da garantire la loro privacy.

Requisiti di personale

Le Case di accoglienza si avvalgono di personale femminile qualificato e con specifiche competenze, e di una equipe multidisciplinare in grado di rispondere alle differenti esigenze dei



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

beneficiari e alle esigenze gestionali del centro, che costituiscono un costante riferimento per le donne e i loro figli, per colloqui informativi e il sostegno in situazioni di crisi, per l'accoglienza e la protezione delle donne e dei loro bambini, per la protezione della casa e la sicurezza.

Ogni struttura ha un coordinatore responsabile. Tale figura è ricoperta da persone con provata esperienza nel settore e con laurea in ambiti disciplinari afferenti all'area psicologica o pedagogico-educativa o sociale.

E' prevista la consulenza psicologica, assicurata da psicologhe con adeguato curriculum formativo, preferibilmente con specializzazione in psicoterapia.

Le prestazioni attengono alla presa in carico e predisposizione del piano personalizzato delle ospiti dal momento dell'inserimento nella struttura fino al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Qualora siano presenti bambini, deve essere assicurata un'adeguata partecipazione del bambino alle attività educative, scolastiche o di socializzazione.

L'assistente sociale, partecipa, nell'ambito dell'equipe, all'elaborazione dei piani personalizzati di recupero ed inclusione sociale. Svolge attività di segretariato e assiste le ospiti con interventi di natura sociale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'ingresso nella struttura, favorendo il miglior utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio. Tale figura professionale deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura.

Il compito dell'educatrice professionale è quello di stabilire relazioni con le donne accolte, di accompagnamento e sostegno alla realizzazione dei progetti personalizzati. In particolare, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive, relazionali, nonché volte all'integrazione sociale. Lavora in stretto rapporto con l'assistente sociale. Tale figura professionale deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura, di cui una a tempo indeterminato.

La Casa di accoglienza dispone di un collaboratore amministrativo, anche a tempo parziale.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

Altre figure professionali, di documentata esperienza nel settore dovranno essere messe a disposizione dai soggetti istituzionali coinvolti nella rete locale a seguito della stipula di specifici protocolli:

- mediatrice socio-culturale-linguistica: tale figura in particolare è importante non solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per facilitare la comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari. La presenza del mediatore è auspicabile al momento dell'inserimento della donna straniera all'interno del centro;
- esperti legali: tali figure hanno il compito di sostenere la donna e i figli dal punto di vista legale.

Le Case di accoglienza possono essere aperte in centri che abbiano una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti. Nei Comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di più case di accoglienza.

La sede delle Casa di accoglienza può essere di proprietà pubblica, comunale, provinciale o regionale.

Tenuto conto della necessaria riservatezza garantita alle Case di accoglienza, la cui ubicazione è nota solo alle forze dell'ordine, le procedure di autorizzazione-accreditamento si differenziano da



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quelle previste per le altre strutture sociali. Gli enti gestori di Case di accoglienza, per il tramite del Comune in cui insiste la struttura, comunicano alla Regione e alle Forze dell'ordine l'avvio delle attività e autocertificano il possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento. L'ubicazione della struttura deve essere comunicata solo alle forze dell'ordine, alle quali va altresì comunicato il coordinatore responsabile.

Le strutture già operanti, in caso di assenza dei requisiti previsti, s'impegnano ad adeguare le strutture, l'organizzazione e il funzionamento entro il termine di sei mesi per i requisiti di personale e di due anni per i requisiti strutturali.

b) I Centri antiviolenza

I Centri antiviolenza svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- colloqui preliminari per individuare le esigenze e fornire le prime informazioni;
- predisposizione di percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle propria capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- colloqui informativi di carattere legale;
- affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.

I Centri sono in raccordo costante e funzionale con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, servizi sociali dei Comuni, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche operanti nel territorio. I Centri devono essere ubicati in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso dei mezzi pubblici. Il Centro opera in stretta collaborazione con la Casa di accoglienza.

Possono ricorrere ai Centri di accoglienza tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. I Centri assicurano l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa.

I Centri Antiviolenza aderiscono al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica "1522"; transitoriamente, possono utilizzare numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità, adeguatamente pubblicizzati, in funzione almeno 12 ore al giorno.

I Centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse esigenze delle donne.

Nel Centro operano le figure professionali individuate per le Case di accoglienza, la cui presenza è dimensionata in relazione alle specifiche funzioni e attività, all'ambito territoriale di riferimento, alle specifiche esigenze in esso presenti.

I Centri antiviolenza sono costituiti in numero massimo di otto, dislocati in ambito provinciale. Nei Comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di più centri.

Le sedi dei Centri possono essere di proprietà pubblica, comunale, provinciale o regionale.

I servizi sono gratuiti, anche per donne non residenti nel Comune in cui è ubicata la struttura, comprese quelle senza cittadinanza italiana.

Le attività dei Centri antiviolenza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La costituzione di una rete

Le Case di Accoglienza e i Centri Antiviolenza operano in rete, favorendo il coinvolgimento degli attori locali, che a vario titolo si occupano di queste problematiche.

La Rete antiviolenza è progettata come luogo deputato a conoscere, recepire, potenziare e diffondere le azioni realizzate a favore delle donne e dei minori che hanno subito violenza.

I Centri Antiviolenza realizzano adeguate e periodiche attività informative in merito alle attività e ai servizi offerti.

Criteri e priorità per la concessione dei contributi

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 8/2007 è previsto un finanziamento pari a euro 1.200.000 per l'anno 2008; di euro 1.800.000 per l'anno 2009 e di euro 1.800.000 per l'anno 2010.

La Delib.G.R. n. 12/24 del 26.2.2008 ha così ripartito i finanziamenti disponibili per la prima annualità:

- euro 500.000 a favore delle due Case di Accoglienza già operanti a Sassari e a Nuoro;
- euro 450.000 a favore delle Case di Accoglienza di nuova istituzione;
- euro 250.000 al finanziamento della gestione di Centri antiviolenza.

La delibera ha previsto l'istituzione di otto Centri territoriali antiviolenza pubblici (gestiti direttamente dai Comuni o in affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, L.R. n. 8/2007), uno per ambito provinciale, stabilendo che potranno accedere al finanziamento per la gestione, prioritariamente i Comuni associati per ambito Plus di cui all'art. 15 della L.R. n. 23/2005.

Tenuto conto delle risorse disponibili e del recente avvio degli interventi previsti dalla legge regionale 8/2007, la Regione programma di finanziare nel prossimo biennio fino a 4 Case di accoglienza (comprese quelle di Sassari e Nuoro) e fino a 8 Centri antiviolenza (uno per ambito provinciale).

Le domande di finanziamento possono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla approvazione definitiva delle presenti linee guida, dai seguenti soggetti:

- a) enti locali singoli o associati per quanto riguarda il finanziamento delle Case di accoglienza;
- b) enti locali associati per il finanziamento dei Centri antiviolenza;
- c) enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come individuati all'articolo 2, comma 2 della LR 7 agosto 2007, n. 8, per il finanziamento di Case di accoglienza e di Centri antiviolenza;
- d) enti locali, singoli o associati, di concerto con i soggetti di cui alla lettera c), d'intesa o in forma consorziata per il finanziamento di Case di accoglienza e di Centri antiviolenza.

La richiesta di finanziamento deve essere corredata da un progetto operativo per l'attivazione o la prosecuzione dell'attività di una Casa di accoglienza o di un Centro antiviolenza.

Il progetto deve indicare ogni elemento utile a documentare l'assenza di servizi sul territorio, l'esperienza e la capacità di risposta del proponente, le modalità organizzative e gestionali del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

servizio (comprese le figure professionali presenti), le modalità di coordinamento con la rete dei servizi sul territorio e con l'Autorità giudiziaria; per le Case di accoglienza, il numero di donne e figli minori ai quali è possibile assicurare ospitalità.

A regime, il contributo massimo erogabile è pari a 250.000 euro all'anno per le Case di accoglienza e a 100.000 euro all'anno per i Centri antiviolenza.

In fase di prima applicazione, il contributo è definito sulla base dell'effettiva operatività del servizio e dell'offerta esistente sul territorio.

I progetti devono essere formulati nel pieno rispetto della legge regionale 8/2007.

Le somme disponibili sono:

- per le Case di Accoglienza: euro 1.450.000 per la gestione delle attività, di cui euro 450.000 di risorse residue relative all'anno finanziario 2008 ed euro 1.000.000 per l'anno 2009;
- per i Centri antiviolenza: euro 1.050.000 per la gestione delle attività, di cui euro 250.000 di risorse residue relative all'anno finanziario 2008 ed euro 800.000 per l'anno 2009.

Le Case di accoglienza già finanziate con la deliberazione n. 12/24 del 26.2.2006 dovranno presentare un progetto per la continuazione degli interventi per l'anno 2009, una relazione sull'attività svolta, sul numero delle donne ospitate e dei figli minori, nonché un'analisi dei costi di gestione.

I finanziamenti concessi sulla base del presente provvedimento sono cumulabili con quelli previsti da normative comunitarie, statali e regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito.

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- le specifiche esigenze dell'ambito territoriale di riferimento;
- l'esigenza di assicurare una diffusione equilibrata nel territorio delle strutture;
- la qualità del progetto presentato.
- la valorizzazione delle strutture già operanti nel territorio regionale, purché coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 della LR 8/2007 e in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge e dal presente provvedimento.